54

22754/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/02/2013

ORDINANZA N. 2318

REGISTRO GENERALE N. 12859/2012

n. 40 del ruolo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	MARIA CRISTINA SIOTTO	- Presidente -
Dott.	ANGELA TARDIO	- Consigliere -
Dott.	ALDO CAVALLO	- Rel. Consigliere -
Dott.	MARGHERITA CASSANO	- Consigliere -
Dott.	LUCIA LA POSTA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MATTIOLI MAURO N. IL 28/01/1975

avverso la sentenza n. 4413/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 29/12/2011

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Ritenuto in fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto da Mattioli Mauro avverso la sentenza del Tribunale di Como deliberata il 4 maggio 2011, che l'aveva condannato alla pena di giustizia siccome colpevole del reato di cui all'art. 2 legge n. 1423/1956, sul presupposto che i motivi di gravame - che si esaurivano nella formulazione di una richiesta riunione di quel procedimento con altri analoghi promossi nei suoi confronti - risultavano del tutto sprovvisti di specificità.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento per mancanza di motivazione, avendo i giudici di appello confermato la sentenza di primo grado recependone acriticamente le argomentazioni e le valutazioni degli elementi di prova, senza fornire logica e compiuta motivazione in merito alle argomentazioni svolte dalla difesa nei motivi di appello.

Considerato in diritto

L'impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non specifici.

Le censure sviluppate in ricorso, infatti, prescindendo del tutto dal percorso argomentativo sviluppato dai giudici di appello - del tutto coerente rispetto al contenuto dell'atto di appello, che senza sviluppare censure in ordine alla declaratoria di responsabilità penale, formulava esclusivamente un'istanza di riunione, funzionale ad una richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che ben poteva essere avanzata in sede esecutiva - si limitano a denunziare, del tutto genericamente, l'inadeguatezza e l'asserita illogicità delle motivazioni fornite dai giudici di appello relativamente alla valutazione del complessivo apparato accusatorio, così configurando un vizio di aspecificità dei motivi, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (in tal senso ex multis Cass. sez. I, sentenza n. 39598 del 30 settembre - 11 ottobre 2004, ric. Burzotta).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in € 1000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.

Il consigliere estensore

Il presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

27 MAG 2013

Il Funzionario Giudiziario
Michela Romeo